

COMUNE DI BRIONA

rep. A.P.

PROVINCIA DI NOVARA

CONVENZIONE – COMODATO D'USO

L'anno Duemilaquattordici, il giorno del mese di, in Briona (NO), presso la Casa comunale, sono comparsi, ciascuno munito dei requisiti di legge: -----

1) il "Comune di Briona", con sede in Briona (NO), Via Generale Solaroli n. 11, c.f. 80005410032, nel seguito denominato "Comune", in persona, il quale elegge domicilio, per la carica, presso la sede dell'Ente che rappresenta, e -----

2) l'"Associazione Pescatori Sportivi di Briona", affiliata alla "Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee", con sede in Roma, Via Tiziano n. 70, c.f. 05267300589, in persona di, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto per conto di detta "Associazione Pescatori Sportivi di Briona", nel seguito "Associazione". -----

PREMESSA

Il Comune intende favorire e valorizzare lo sviluppo di attività di aggregazione sociale sul proprio territorio, anche attraverso il ricorso a *partnership* con soggetti interessati ad apportare un contributo di accrescimento culturale, personale e collettivo per i giovani del paese, i quali hanno dimostrato di apprezzare le iniziative loro destinate e che non possono non giovare di una sempre più ampia offerta di attività alternative. -----

In tale ottica, un utilizzo costruttivo dell'Area circostante la Fontana S. Alessandro, nota come "laghetto", sita in Via Dei Campi e collocata tra l'Area sportiva comunale ed il cimitero comunale, appartenente al patrimonio disponibile del Comune, consentirebbe di rendere produttive le spese di manutenzione e mantenimento che il Comune, nel tempo, dovrà sostenere. -----

L'impegno dell'Associazione, Ente con finalità di salvaguardia ambientale, assistenza, iscritta al nazionale del Dipartimento di Protezione civile e ed al Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale, di utilizzare in modo convenzionato e senza fini di lucro l'area sopra descritta a fini di utilità sociale, anche con progetti per l'infanzia ed i giovani di

Briona, per la valorizzazione e la protezione dell'ambiente, la promozione di attività artistiche e culturali e la conservazione della proprietà del Comune nelle migliori condizioni appare rispondente alle esigenze del Comune. -----

Tale impegno è già risultato proficuo e produttivo nella vigenza della precedente Convenzione, stipulata in data 25/07/2012. -----

Tanto premesso, tra i suddetti comparenti, si conviene e stipula la presente -----

----- CONVENZIONE -----

----- Art. 1. Premessa. -----

La suestesa premessa è da intendere quale parte integrante della presente Convenzione. -----

----- Art. 2. Oggetto della Convenzione. -----

Oggetto della Convenzione è l'area di cui in premessa, sita in Briona, Via Dei Campi, nota come "laghetto", e la ivi insistente struttura dei "vecchi spogliatoi" del Campo sportivo comunale, entrambe facenti parte del patrimonio disponibile del Comune, la cui consistenza e ubicazione è nota alle parti le quali se ne attestano reciproca conoscenza. -----

L'Area di cui sopra è censita al N.C.T. di Briona, al Foglio 14, mappali 3 e 246, nonché al Foglio 10, mappale 721 (quota parte). -----

In particolare, la frazione del mappale 721 affidata all'Associazione coincide con la minoritaria porzione occidentale del terreno, sulla quale insistono, appunto, i vecchi spogliatoi. -----

Si allegano alla presente Convenzione n. 2 mappe catastali, rappresentanti tutte le Aree sopra indicate, come ufficialmente censite. -----

Per quanto riguarda i vecchi spogliatoi, gli stessi potranno essere utilizzati dall'Associazione, stante l'avvenuta dismissione per obsolescenza dell'impianto di riscaldamento, esclusivamente nei mesi da Aprile a Ottobre, salvo che l'Associazione intenda utilizzarli come magazzini, per il qual caso non si pongono limiti temporali. -----

----- Art. 3. Natura del rapporto. -----

Il Comune propone all'Associazione, che contestualmente accetta, un contratto di comodato d'uso a titolo gratuito, ai sensi degli artt.1803 e segg. del Codice civile, avente ad oggetto l'area e le strutture di cui al precedente art. 2. -----

Il rapporto stabilito fra le parti non è in nessun caso cedibile a terzi. -----

----- Art. 4. Durata. -----

La presente Convenzione scadrà il 31/12/2016. -----

Alla scadenza del detto termine, non è consentito il rinnovo tacito della presente Convenzione: in caso la volontà delle parti sia di proseguire il rapporto dovrà, in ogni caso, essere stipulata una nuova Convenzione. -----

----- Art. 5. Obblighi delle parti. -----

Il Comune ha l'obbligo di consegnare l'area all'Associazione nelle attuali condizioni, di cui l'Associazione stessa ha piena cognizione, avendo essa gestito l'Area sin dal 25/07/2012. ---

Il Comune garantisce che l'area è libera da pesi e che sulla stessa non sussistono diritti di terzi. -----

L'Associazione ha l'obbligo di versare al Comune un contributo complessivo, per tutta la durata della Convenzione di € 150,00, da versarsi in 3 quote annue di € 50,00, con scadenza il 30 Novembre di ogni anno. -----

L'Associazione ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'area, agli allacciamenti ed alle forniture di energia elettrica, gas e acqua. -----

L'Associazione ha l'obbligo di provvedere al ripristino delle condizioni dell'area affidata in comodato d'uso ove la stesa risulti danneggiata per negligenza o imperizia dei propri addetti od ospiti. -----

----- Art. 6. Utilizzazione dell'area. -----

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare l'area oggetto della presente Convenzione per manifestazioni ricreative o culturali organizzate in proprio, ovvero di consentire ad altre associazioni locali, aventi finalità congruenti con quanto espresso in premessa, di utilizzare le strutture, sentita l'Associazione per ciò che attiene le prioritarie esigenze della stessa, con precedenza per lo svolgimento delle attività da essa calendarizzate. -----

In caso di utilizzo della struttura da parte del Comune o di altri soggetti, ai sensi del comma precedente, l'Associazione ha il diritto al ristoro delle spese per le forniture di energia elettrica, gas e acqua, nonché per manutenzione, riferibili ai periodi in cui la struttura viene

utilizzata da tali soggetti. -----

La quantificazione delle dette spese sarà effettuata, in accordo tra le parti, in modo preliminare all'utilizzo e forfettario. -----

E' consentito all'Associazione di ammettere all'utilizzo dell'area, o di singole parti, soggetti che operino sotto il controllo e nel perseguimento delle finalità della stessa. -----

Viceversa, è fatto divieto all'Associazione di ammettere all'utilizzo dell'area o di singole parti, in qualunque forma, terzi che operino al di fuori del controllo o per finalità diverse da quelle della stessa, salvo espresso consenso del Comune. -----

----- Art. 7. Risoluzione anticipata. -----

La Risoluzione anticipata della presente Convenzione potrà avvenire in accordo tra le parti o, con semplice atto unilaterale del Comune, in presenza di violazioni degli obblighi sanciti dalla presente Convenzione o modifica delle finalità sociali dell'Associazione, tale da non consentire più il rispetto dei reciproci intendimenti, secondo quanto esposto in premessa, ovvero per motivate ragioni di pubblica utilità. -----

----- Art. 8. Responsabilità. -----

Dal momento della consegna della struttura all'Associazione, tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative relative alle attività ivi svolte dalla stessa o da essa autorizzate sono poste a carico dell'Associazione medesima e dei suoi rappresentanti o incaricati. -----

Sono, viceversa, a carico del Comune o delle associazioni locali da questo ammesse all'utilizzo della struttura, ai sensi del precedente art. 7, comma 1, le responsabilità riconducibili a manifestazioni ricreative o culturali organizzate da tali soggetti. -----

----- Art. 9. Accessione. -----

Ove l'Associazione realizzi nuove opere o installazioni nell'area oggetto della presente Convenzione, anche comportanti migliorie per il sedime o la struttura, senza previ specifici accordi con il Comune, le medesime accederanno alla proprietà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 934 c.c., con espressa rinuncia a qualsiasi indennità ex art. 936 c.c. -----

----- Art. 10. Spese. -----

La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, in duplice originale, sarà registrata, in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL COMUNE _____

L'ASSOCIAZIONE _____

Le parti, inoltre, ai sensi dell'artt. 1341 c.c., dichiarano di aver ampiamente discusso e
pertanto di approvare espressamente l'art. 8. -----

IL COMUNE _____

L'ASSOCIAZIONE _____